

# Superammortamenti 2019 limitati a 2,5 milioni di euro

PAGINA A CURA DI

**Giorgio Gavelli**

■ Dal 1° aprile scorso ritorna il superammortamento per imprese e professionisti, anche se limitato agli investimenti che, a livello complessivo annuo, non eccedono i 2,5 milioni di euro. La conversione in legge del decreto crescita conferma sia l'agevolazione sui beni strumentali nuovi, sia la deduzione dell'Imu nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, prevedendola al 100% a decorrere dal 2023.

La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/19, consistente in un incremento del 30% sino all'importo limite dell'investimento di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono godere del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l'accettazione dell'ordine ed il versamento dell'acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era "prenotata" l'applicazione della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo è intervenuta entro il 30 giugno scorso (articolo 1, comma 29 legge 205/17). In quest'ultimo caso, l'importo investito non pesa sul plafond di 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura prevista dal decreto crescita. Le nuove regole si applicano, invece, agli investimenti effettuati (secondo i "soliti" criteri di competenza fiscale di cui all'articolo 109 Tuir) dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019, con possibile estensione al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il prossimo 31 dicembre,

venga accettato l'ordine dal venditore e sia versato a titolo di acconto almeno il 20% del prezzo.

L'Agenzia dovrà chiarire come opera, concretamente, il limite dei 2,5 milioni, al superare del quale l'investimento gode del solo ammortamento ordinario, senza alcuna maggiorazione. In proposito (si veda il Sole-24 Ore del 1° maggio scorso) potrebbe essere utilizzato un criterio temporale (ossia basato sulla data di effettuazione dei vari investimenti) oppure potrebbe essere lasciata alla libera decisione dell'impresa la scelta di quali beni, tra i vari investimenti agevolabili complessivamente eccedenti la soglia, far rientrare nel bonus.

La riapertura conferma le regole previgenti sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Infatti, il bonus riguarda i soggetti che producono redditi d'impresa e gli esercenti arte e professione, forfettari esclusi. Come già in passato, l'agevolazione si applica alle sole imposte sui redditi, mentre non ha effetto ai fini Irap.

Dal lato oggettivo, la maggiorazione del 30% si applica alle acquisizioni (anche in locazione finanziaria) di beni strumentali nuovi, con esclusione:

- 1 dei beni immateriali,
- 2 dei beni usati,
- 3 dei fabbricati e delle costruzioni;
- 4 di tutti i beni per cui il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- 5 di alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge n. 208/2015 (condutture, materiale rotabile e così via) relativi a settori di attività ben specifici.

Come già nel 2018, il bonus non riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre

rientrano i veri autocarri e gli autoarticolati).

L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'agevolazione con le circolari 26/E/16 e 4/E/17.

Permane, anche nel 2019, il "connubio" tra super e iperammortamento.

Premesso che, ovviamente, le due agevolazioni non sono cumulabili e che la seconda spetta solo nell'ambito del reddito d'impresa, gli investimenti dotati delle caratteristiche "industria 4.0" beneficeranno dell'iperammortamento, con una maggiorazione del costo che, in forza di quanto previsto dai commi da 60 a 65 dell'articolo 1 della legge 145/18, prevede un meccanismo "a scaglioni".

Più precisamente, la maggiorazione (in luogo del 150% già sperimentato nel passato) si applica in misura pari al:

- 1 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 2 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
- 3 50% per gli investimenti oltre dieci milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

azzerandosi sulla parte di investimento complessivo eccedente il limite di 20 milioni di euro. Anche in questo caso si è in attesa che venga definito come spalmare i vari investimenti sugli scaglioni previsti dal legislatore.

Va, infine, ricordato che, per espressa previsione del legislatore, la maggiorazione non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e neppure sugli acconti d'imposta.

**Confermata  
l'agevolazione  
sui beni strumentali  
nuovi per imprese  
e professionisti**



Peso: 51%

## **IN SINTESI**

### **Il superammortamento**

Nessuna modifica alla riapertura del superammortamento per i beni strumentali nuovi acquisiti dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, o (con il solito meccanismo "ordine+acconto20%") entro il 30 giugno 2020.

Resta il coefficiente di maggiorazione del costo del 30% con un tetto all'investimento di 2,5 milioni di euro.

### **• Beni «prenotati» a fine 2018**

Nessuna modifica anche all'articolo 1, comma 29, legge 205/17: per i soggetti che, tramite l'accettazione dell'ordine e il versamento dell'acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, avevano "prenotato" l'applicazione della disciplina 2018, il maxi ammortamento resta anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo è intervenuta entro il 30 giugno scorso.

### **Deduzione Imu al 100%**

Modificata la progressione della deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali per le imprese e per i professionisti ai fini Irpef/Ires: dal 50% del 2019 si giunge sino al 100% applicabile dal periodo d'imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2022.



Peso: 51%